

# Divieti e Penalizzazioni

Fermi restando i divieti previsti dalla Legge n. 157/92, nella Legge Regionale n. 2/95 e quanto previsto nella D.G.R. n. 953 e ss. mm. e ii., **oltre che eventuali ulteriori disposizioni in corso di definizione da parte della Regione**, nel calendario venatorio 2020/21, nelle zone ricadenti nella disciplina della caccia di che trattasi, è vietato, tra l'altro:

1. **detenere** ed usare munizione spezzata per tutto il periodo in cui si è iscritti nel registro di caccia al cinghiale;
2. **abbattere**, per tutto il periodo della battuta un capo diverso dal cinghiale, ad eccezione della volpe, che comunque dovrà in ogni caso essere abbattuta con le munizioni consentite per la caccia alcinghiale;
3. **esercitare la caccia al cinghiale a squadre senza il capo squadra o suo sostituto**, senza il numero minimo di "consistenza effettiva" dei cacciatori, n. 7 iscritti nella squadra (**salvo disposizioni diverse in corso di definizione**);
4. **esercitare la caccia al cinghiale** a squadre in altra zona da quella assegnata, salvo casi di accordo di battuta aggregata con altra squadra autorizzata previa comunicazione all'ATC, **la sera precedente la battuta**, del nome delle due squadre e **dell'unica zona da battere** e previo consenso concesso da parte dell'ATC, in tal caso, nella zona rimasta libera, l'ATC potrà intervenire con la gestione più opportuna.
5. **inseguire o abbattere il cinghiale** nella zona di un'altra squadra ove presente, anche se scovato o ferito nella propria zona di competenza; è ammesso solamente il recupero dei cani. Il capo ferito può eventualmente essere recuperato dal caposquadra, coadiuvato da due o tre cacciatori, previo consenso della squadra operante nella zona se presente. Qualora il capo ferito trovi rifugio all'interno di aree protette il relativo recupero deve avvenire in presenza di personale di vigilanza;
6. **esercitare** nessun altro tipo di caccia nella giornata in cui il cacciatore che è stato iscritto come partecipante alla squadra di cacciata;
7. **è fatto assoluto divieto a due squadre di distretti diversi aggregarsi in battuta di caccia;**
8. qualora, dopo **attenta verifica da parte dell'ATC** e degli organi di vigilanza, si accerta la complementarità di due squadre, al solo fine di accaparrarsi due diverse zone di battuta, le stesse saranno penalizzate e sospese dalle stesse battute;
9. è vietato, pena la cancellazione della squadra dall'elenco dell'ATC delle relative squadre o di singoli componenti delle stesse, arrecare danno o qualsiasi disturbo alla diversa selvaggina o all'ambiente (agricoltori, residenti ecc.) attraverso il metodo della "parata", dei "fuochi" ed altri sbarramenti anche di carattere acustico nonché mediante l'uso di sostanze repellenti;

## Sanzioni disciplinari individuali e collettive

In presenza di illeciti riscontrati e/o denunciati e comprovati e documentati da terzi, quali la vigilanza, altre squadre ecc., l'ATC, dandone comunicazione al capo squadra responsabile, eroga una sanzione con la sospensione della squadra, per un periodo da stabilire di volta in volta, fino alla negata iscrizione nell'anno successivo, della squadra e dei suoi componenti che:

1. eserciti la caccia al cinghiale in forme diverse da quelle stabilite dalle norme regionali;
2. risulti iscritto in più di una squadra;
3. esercita la caccia con altre squadre diverse da quella nella quale risulta iscritto;
4. non indossi il prescritto abbigliamento di sicurezza;
5. omessa o non corretta compilazione delle schede giornaliere, controllo che avverrà a discrezione dell'ATC;
6. il mancato rispetto, durante la battuta, dei confini della zona loro assegnata;
7. lo sconfinamento in altra zona in atteggiamento di caccia, (se avviene occorre avere il fucile scarico e nel fodero);
8. battuta esercitata senza la presenza di tutti i cacciatori segnati nella scheda giornaliera

**Per i divieti non espressamente richiamati e le relative penalizzazioni, si applica tutto quanto previsto nella sopra richiamata normativa vigente, agli art. 8, 9, 10 e 11, della D.G.R. 953 del 09/08/2016 e ss. mm. e ii.**